

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3619

IN DATA 31-10-2007

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 - Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: GABBA GIULIO S.r.l.

Stabilimento di Biella.

Sede Legale: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA.

Sede Operativa: Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA..

Codice Impresa: 4400

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04, n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dalla società Gabba Giulio s.r.l. per il complesso IPPC ubicato in Via Vercellone, 22 – 13900 BIELLA, in data 15/12/2005, ns. protocollo n. 79780, successivamente integrato con nota pervenuta in data 11/01/2006 ns. protocollo n. 1790, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale (IPPC) per il complesso GABBA GIULIO S.r.l. per l'unità locale di Via Vercellone n. 22 finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 4 Aprile 2006 e del 25 Settembre 2007; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 14 Marzo 2006 e del 19 Settembre 2007 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 21189 del 12/4/2006 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 42343 del 28/08/2007, successivamente integrata con nota n. 45601 del 19/9/07; dopo i solleciti operati dal responsabile del procedimento con nota n. 11377 del 26/2/2007 e con nota n. 36947 del 17/7/2007.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 25 Settembre 2007, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso a Provincia di Biella, Comune di Biella ed ARPA lo schema di flusso completo di parametri chimico fisico gestionali;
2. gli autocontrolli sui punti di emissione dovranno avere periodicità annuale per le 2 torri di abbattimento (punti di emissione n. C3 e C4), triennale per le centrali termiche (punti di emissione C1 e C2). La Provincia si riserva di introdurre l'obbligo di controlli su odori qualora apposita disposizione di legge ne individui le modalità;

3. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso a Provincia di Biella, Comune di Biella ed ARPA copia dell'allegato O2 compilato in tutte le sue parti;
4. l'Azienda nel termine di tre mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica comunale dovrà effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
5. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;
6. fatti salvi casi di emergenza, lo scarico del materiale in arrivo dovrà avvenire in ore diurne (6:00 – 22:00);
7. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti tecnologici, provvedendo ad una compilazione con periodicità mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione;
8. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle chek – list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo;
9. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;
10. qualora prescrizioni del Ministero della Sanità o innovazioni tecnologiche siano tali da comportare modifiche al processo od agli impianti, le modifiche proposte dovranno essere oggetto di notifica ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05;
11. dovrà essere effettuato un nuovo collaudo statico della soletta dello stabilimento, considerato che su di essa sono stati eseguiti interventi per l'abbattimento delle emissioni sonore, allo scopo di verificare il permanere di condizioni di sicurezza anche in situazioni di carico accidentale come ad esempio la neve.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività la società CORDAR S.p.A. Biella Servizi è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

- QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
Idoneità	Regione Piemonte	18/4/2003		Riconoscimento dell'idoneità dello stabilimento come impianto di trasformazione di categoria 3 ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CE 1774/2002-
Domanda autorizzazione	Regione Piemonte	3/8/1990		Domanda di autorizzazione ex art. 12 DPR 203/88.
Determinazione 5286	PROVINCIA BIELLA	09/12/04	---	D.P.R. 24/05/88 n. 203; art. 15. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianto da modificare. Pratica SUAP 229/2004

Autorizzazione	Regione Piemonte	10/2/1988	9/2/2000	Autorizzazione ad installare impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.
Autorizzazione	Regione Piemonte	20/2/1992	9/2/2000	Modifica della ragione sociale e intestazione dell'autorizzazione relativa all'impianto di distribuzione carburanti alla ditta Gabba Giulio srl.
Licenza	Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di vercelli	19/3/1992	Triennale rinnovabile	Licenza di esercizio n. 2017 per un deposito libero di oli minerali.
Prot. 1563	CORDAR	08/06/2004		Autorizzazione precaria per l'immissione delle acque reflue industriali in pubblica fognatura
Contratto di utenza Rep. 683	CORDAR	05/07/2004	05/06/2008	Servizio di depurazione e fognatura
DD1924	Provincia di Biella	22/5/2002		Istanza di concessione preferenziale di derivazione acqua Biella 36
Rif. Pratica VV.F. 9100	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	28/02/2005		Parere di conformità antincendio per lavori di ampliamento reparto lavorazione, centrale termica e deposito di olio combustibile.
Prot. 4712 Rif. Pratica VV.F. 9100	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BIELLA	09/05/2005		Formulazione del parere di conformità favorevole alla realizzazione del progetto di cui sopra.
Comunicazione	Provincia di Biella	5/9/1999		Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in regime semplificato
Iscrizione	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino	17/9/2004	12/2/2012	Iscrizione n. TO0011750/S alla sezione del Piemonte dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
Comunicazione	Provincia di Biella	7/11/2002		Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in regime semplificato

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 27/1/2006;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05.

Valutato che

- il sito in cui è installata l'Impresa GABBA GIULIO S.r.l. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area industriale;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico

Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Dato atto che i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 25/09/07 ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L-241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Tenuto conto che con nota Ns prot. n. 29211 del 26/05/2006, il Dipartimento A.R.P.A. di Biella evidenziava che la seguente prescrizione contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 5286 del 09/12/2004, al n. 8 del suballegato A2:

“La velocità di efflusso dai punti di emissione C3 e C4 non dovrà essere inferiore a 15 m/sec al fine di favorire quanto più possibile la dispersione verticale degli effluenti”

non risultava coerente con le portate indicate nel suballegato A1 della stessa Determinazione.

Per tale ragione il Dipartimento chiedeva la formale rimozione della prescrizione, in occasione del primo provvedimento utile allo scopo, per la quale sussisteva l'oggettiva impossibilità da parte del soggetto autorizzato a darvi puntuale osservanza.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 il complesso IPPC GABBA GIULIO S.r.l. di Biella per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Visto il DPGR 1/R del 20 febbraio 2006;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa Gabba Giuio S.r.l. con sede legale ed operativa a Biella, *Via Vercellone, 22*, per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 6.5.: *Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.*

2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura;
- approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.

3 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole

in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/06 dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

9 Di approvare, ai sensi del DPGR 1/R del 20-02-2006, il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche così come risulta degli elaborati presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**;

10 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nel D.M. 5 Febbraio 1998 e s.m.i., nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto di eventuali prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

11 Di stabilire, per le motivazioni evidenziate in premessa, la rimozione della prescrizione n. 8 del suballegato A2 della Determinazione Dirigenziale n. 5286 del 9 Dicembre 2004 nella quale si richiedeva che la velocità di efflusso, dai punti di emissione C3 e C4, non doveva essere inferiore a 15 m/sec.

12 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

13 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

14 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

15 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A.R.P.A. di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.

16 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, del D. Lgs. 59/05 non assumano significatività per l'impianto in oggetto.

17 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. f del D. Lgs. 59/05.

18 le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'A.I.A. sono da ritenersi confermate.

19 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

20 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

21 Di rendere disponibile copia del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia a: Ministero della salute, Comune di Biella, A.R.P.A. Dipartimento di Biella, ASL 12 di Biella, Regione Piemonte, CORDAR S.p.a. Biella Servizi, Albo Nazionale gestori Ambientali presso la Camera di

Commercio di Torino ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

PROGETTO PRESENTATO DA GABBA GIULIO S.R.L.

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

INTEGRAZIONI FORNITE DA GABBA GIULIO S.R.L.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Gabba Giulio S.r.l.	
Codice Azienda 4400 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 01695990026	
Partita IVA n. 01695990026	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13900
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Vercellone n. 22.</i>
	Tel e fax: 015 402203 – 015 402076
	E-mail gsgabba@libero.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13900
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Vercellone n. 22.</i>
	Tel e fax: 015 402203 – 015 402076
	E-mail gsgabba@libero.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5.044.375 Est 425.840.</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe V.
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: 15.7	
Attività IPPC: 6.5.	
Codice NOSE-P: 109-03	
Codice NACE: 15.7	
Codice SNAP 0301	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06; ▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/06; ▪ autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura; ▪ approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche. 	
Certificazioni ambientali presenti: nessuna	
Numero di addetti: 10	
(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso a Provincia di Biella, Comune di Biella ed ARPA lo schema di flusso completo di parametri chimico fisico gestionali;
2. gli autocontrolli sui punti di emissione dovranno avere periodicità annuale per le 2 torri di abbattimento (punti di emissione n. C3 e C4), triennale per le centrali termiche (punti di emissione C1 e C2). La Provincia si riserva di introdurre l'obbligo di controlli su odori qualora apposita disposizione di legge ne individui le modalità;
3. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo dovrà essere trasmesso a Provincia di Biella, Comune di Biella ed ARPA copia dell'allegato O2 compilato in tutte le sue parti;
4. l'Azienda nel termine di tre mesi dall'approvazione definitiva della classificazione acustica comunale dovrà effettuare un dettagliato piano di monitoraggio acustico, corredato di opportuni rilevamenti fonometrici, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale;
5. In caso di superamenti dei relativi limiti di immissione ed emissione o di criticità oggettive emerse all'atto della pianificazione, l'Azienda, entro sei mesi dal termine richiamato nel punto precedente dovrà produrre, all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A. ed al Comune competente, un piano di risanamento acustico contenente modalità e tempi di esecuzione delle opere di mitigazione delle emissioni acustiche inquinanti al fine di garantire il rispetto dei limiti di legge;
6. fatti salvi casi di emergenza, lo scarico del materiale in arrivo dovrà avvenire in ore diurne (6:00 – 22:00);
7. l'azienda dovrà provvedere alla redazione di una check - list sulla quale riportare periodicamente l'esito del corretto funzionamento degli impianti tecnologici, provvedendo ad una compilazione con periodicità mensile ed indicazioni relative alle funzioni elettromeccaniche ed ai controlli visivi sui principali indici di corretto funzionamento complessivo. Sul medesimo documento devono essere altresì regolarmente annotati gli interventi di manutenzione;
8. l'azienda dovrà provvedere alla archiviazione ordinata delle check - list appena definite, rendendole disponibili agli organi di controllo;
9. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;
10. qualora prescrizioni del Ministero della Sanità o innovazioni tecnologiche siano tali da comportare modifiche al processo od agli impianti, le modifiche proposte dovranno essere oggetto di notifica ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05;
11. dovrà essere effettuato un nuovo collaudo statico della soletta dello stabilimento, considerato che su di essa sono stati eseguiti interventi per l'abbattimento delle emissioni sonore, allo scopo di verificare il permanere di condizioni di sicurezza anche in situazioni di carico accidentale come ad esempio la neve.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Sono ribadite tutte le prescrizioni imposte alla Gabba Giulio S.r.l. nelle precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88 che non risultino essere già state espletate o che comunque non siano in contrasto con quanto indicato nel presente provvedimento.
2. I valori limite di emissione fissati nello schema delle emissioni rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nello schema delle emissioni.
4. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.
5. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti periodici prescritti nell'allegato C. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
6. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Per il parametro S.O.T. deve essere fatto riferimento a quanto indicato nell'Allegato 5 al DM 25/08/2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
7. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
8. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
9. Al punto di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
C1*	Caldia CARIMATI Potenza Kw (2,1 MW)	14	0,7	-	2700	Polveri	150	0,405	12	200
						CO	100	0,270		
						SO ₂	1700	4,590		
						NO _x	500	1,350		
C2*	Caldia LUCIANI Potenza Kw (1,6 MW)	14	0,7	-	2500	Polveri	150	0,375	12	200
						CO	100	0,250		
						SO ₂	1700	4,250		
						NO _x	500	1,250		
C3	Abbattitore monostadio esistente	9	0,6	Assorbitore	13000	Polveri totali	10	0,130	12	25
						NH ₃	15	0,195		
						SOT	20	0,260		
C4	Nuovo abbattitore a triplo stadio	12	0,7	Assorbitore	16000	Polveri totali	10	0,160	12	25
						NH ₃	15	0,240		
						SOT	20	0,320		

*) i valori limite riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ;

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

1. Le acque di scarico classificate come industriali conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel contratto con il Gestore del servizio idrico integrato, nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'Autorità d'Ambito competente previsto dall'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06.
2. Le acque di scarico classificate come domestiche conferite nel sistema centralizzato di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel contratto con il Gestore del servizio idrico integrato, e approvati dell'Autorità d'Ambito competente, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs 152/06.
3. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
4. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

II – ACQUE METEORICHE

Ai sensi del DPGR 1/R 2006 e s.m.i. si prende atto dell'approvazione da parte del soggetto gestore del servizio idrico integrato del Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti.

DATI TECNICO AMMINISTRATIVI RECUPERO RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO
Numero registro:provinciale: 6
Data di scadenza: 5 anni dall'emanazione del presente atto.
Altri provvedimenti: <i>nessuno</i>
Tipo di recupero: <i>Materia</i>
Tipo di rifiuti: <i>Non pericolosi</i>
Attività di recupero di materia: 11.11.
Operazioni di recupero: <i>R13; R9.</i>
Quantità ritirata: <i>30 t./anno</i>